

Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Potabile, Agricolo, Civile, Produzione Beni e Servizi, Domestico, mediante un pozzo in località Mompolino del Comune di Mottalciata, assentita in solido alla Soc. Agricola Semplice Mompolino - al Circolo Ippico Mompolino SSD Srl e alla Sig.ra A.F. con D.D. n° 1.896 del 19.12.2025. PRAT. 377BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.896 del 19.12.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di assentire, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, il subingresso in forma associata (in solido) nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica C.U.R. BI00921, originariamente assentita alla Sig.ra Segre Carlotta, corrispondente al fascicolo provinciale 377BI, ai seguenti soggetti:

- Società Agricola Semplice Mompolino, con sede legale in Via Mompolino 1 - 13874 Mottalciata (BI) - C.F. 02794820023;
- Circolo Ippico Mompolino SSD S.r.l., con sede legale in Via Mompolino 1 - 13874 Mottalciata (BI) - C.F. 02802720025;
- Sig.ra (omissis), residente in (omissis) – C.F.(omissis);

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica, redatto ai sensi dell'art. 20 del "Regolamento", sottoscritto il 10.11.2025 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, che sostituisce il precedente rep. n° 2.420, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1.735 del 14.10.2013;

di assentire, ai sensi dell'art. 27 del "Regolamento", la variante sostanziale della concessione d'uso d'acqua pubblica con prelievo tramite un nuovo pozzo in falda profonda, avente una portata massima di 2 l/s – media di 0,127 l/s - per un volume complessivo annuo di 4.000 metri cubi d'acqua, ubicato in Comune di Mottalciata (località Mompolino), fg. 15 - mapp. 93, ad uso Potabile, Agricolo, Civile, Produzione beni e servizi, Domestico;

la concessione viene accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti vigenti e particolarmente delle disposizioni speciali sulle acque sotterranee, di cui al Titolo II del R.D. 11.12.1933 n° 1775 o al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 7 - comma 8 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è: GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 3: che la derivazione può essere esercitata in modo continuo e costante, dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;

all'art. 4: le caratteristiche tecniche del nuovo pozzo;

all'art. 8: che la concessione viene rilasciata in parziale deroga ai sensi dell'art. 4 - comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti, oggi indicate come quantitativamente insufficienti.

all'art. 11: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento" (omissis);

all'art. 13: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.427 di Rep. del 10 novembre 2025

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti, oggi indicate come quantitativamente insufficienti.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa con il codice identificativo dell'opera che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali, inclusa l'eventuale chiusura della testata del pozzo.

Il titolare è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano Stevanin